



COMUNE DI PARTINICO

Patto di accreditamento Enti per la realizzazione dei Centri estivi 2023 per minori residenti nel Comune di Partinico - Decreto Legge 4 Maggio 2023, n. 48 – “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori”

Il Comune di Partinico , nella persona del _____ Responsabile del settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona , visti gli atti d’Ufficio

RICONOSCE ED ACCREDITA, iscrivendolo nell’elenco comunale del Comune di Partinico per le attività previste in oggetto

L’Ente Associazione.....con sede Partinico in
 Codice fiscale.....legalmente rappresentata da.....
 nato a.....il..... che dichiara di accettare i
 patti e le condizioni di cui all’avviso pubblico approvato con determina n°
 del , che si intende integralmente riportata nel presente atto;

ART.1 FINALITÀ DEL PATTO

Il presente patto è stato redatto per effetto del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede, all’articolo 42 , l’istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

La sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento non comporta automaticamente l’erogazione dei servizi da parte del soggetto accreditato. Esso determina l’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati per la fornitura dei servizi di cui al presente patto, tra cui i cittadini, aventi diritto alle prestazioni, potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e la disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dall’Ufficio Sociale Professionale del Comune il servizio per il quale è stato accreditato.

Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Comune di Partinico di richiedere alcuna prestazione del servizio al soggetto accreditato, essendo l’erogazione subordinata alla scelta

dell'utente, senza, pertanto aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Partinico qualora nessuna scelta venga effettuata nei suoi confronti.

Art. 2 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente patto, meglio descritto nei contenuti, modalità di svolgimento, e professionalità previste nell'Avviso pubblico e che qui si intende integralmente riportato, è il seguente: **“attivazione centri estivi per minori residenti nel Comune di Partinico - Decreto Legge 4 Maggio 2023, n. 48”**

Art.3 BENEFICIARI , CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le attività sono rivolte a minori residenti nel Comune di Partinico.

Il contributo economico per le attività di centri estivi per minori svolte nel periodo 10.07.2023 al 10.09.2023 a titolo gratuito in favore delle famiglie con minori che ne faranno richiesta, sarà erogato secondo la seguente modalità di riparto:

- per ogni minore ammesso gratuitamente sarà erogato un contributo quantificato nei limiti delle somme accreditate e che corrisponderà a max di € 200,00 mensili (€ 50,00 a settimana) per 6 ore giornaliere di attività, per 5 giorni a settimana , che sarà liquidato ex post a fronte di rendicontazione e previa attestazione dell'effettiva frequenza dei minori accolti gratuitamente.
- il contributo settimanale non sarà erogato se il numero delle assenze settimanali per ogni singolo minore sarà pari o superiore a 3 giorni di assenza.
- il contributo sarà erogato per ogni minore inserito appartenente ad un nucleo familiare avente un ISEE non superiore a € 25.000,00.
- il 20% dei posti disponibili per ciascun ente accreditato, è riservato agli invii provenienti dal Servizio sociale professionale comunale previa valutazione dello stato di disagio sociale del nucleo familiare

ART. 4 OBBLIGHI DEL ENTE GESTORE DELL'ATTIVITA'

Il gestore è obbligato a:

- accogliere le istanze delle famiglie,
 - elaborare una graduatoria su base Isee nei limiti dei posti assegnati
 - in fase di richiesta di liquidazione consegnare tutta la relativa documentazione al Comune di Partinico Settore Servizi alla Comunità e alla Persona , relazione conclusiva delle attività effettivamente svolte, registro di presenza giornaliero dei minori firmato dal genitore e dal Responsabile.
- L'eventuale accertamento della mancanza del possesso dei requisiti richiesti e indicati al precedente articolo comporterà il mancato riconoscimento del contributo per il minore interessato
- provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo.
 - rispettare gli standard per il rapporto tra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
 - rispettare gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico;
 - rispettare i principi generali di igiene e pulizia;
 - operare criteri di selezione del personale e di formazione del personale;
 - curare l'accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;
 - porre attenzione speciale per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.
 - Procedere, se prevista a proprie spese, alla sanificazione degli spazi utilizzati,
 - Applicare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL della

categoria di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi in vigore.

- Vigilare a che tutti gli operatori impiegati forniranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi dovranno, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei minori.

ART. 5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ente Comune a conclusione delle procedure di valutazione delle istanze si impegna a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente l'elenco degli enti accreditati a cui le famiglie potranno fare riferimento per la prestazione del servizio oggetto del presente patto di accreditamento

L'ente Comune erogherà il contributo all'ente gestore a conclusione delle attività previa verifica dello svolgimento delle attività per mezzo di relazione conclusiva delle attività effettivamente svolte e presentazione registro di presenza giornaliero dei minori firmato dal genitore e dal Responsabile dell'Ente erogatore del servizio.

L'Ente Comune si impegna ad erogare le somme dovute subordinatamente all'avvenuta acquisizione delle somme assegnate al Comune di Partinico per la misura oggetto del presente avviso. In caso di inferiore assegnazione delle risorse economiche da parte del Ministero, il contributo massimo verrà ricalcolato secondo i criteri e le modalità esplicitate all'art. 2 del presente patto.

In caso di mancato finanziamento da parte del Ministero l'ente gestore nulla avrà a pretendere dall'Ente Comune

ART. 6 - EFFETTI DELL'ACCREDITAMENTO

Il presente avviso viene reso noto ai soli fini di costituire un elenco di Enti idonei accreditati per l'espletamento del servizio in oggetto e decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, articolo 42, comma 1 e non impegna in alcun modo il Comune di Partinico ad instaurare forme di collaborazione con gli enti aderenti, superando ogni altra forma di rapporto contrattuale finora utilizzata.

Il Comune si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o eccezioni di sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile, senza riconoscere alcun compenso e/o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti partecipanti e per le spese eventualmente sostenute.

Resta inteso che dal presente avviso non deriva, in ogni caso, alcun accordo di natura economica, che si attiverà e a seguito di libera scelta della famiglia del minore con il riconoscimento del contributo per l'attività effettivamente resa dell'utente. Fatte salve le condizioni previste all'art. 4 del presente avviso.

La sottoscrizione accreditamento da parte degli Enti, non costituisce vincolo per l'Ente Comune

Le dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca degli eventuali benefici già erogati, nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Sarà effettuato il recupero della somma eventualmente già erogata con denuncia alle Autorità Competenti per falsa dichiarazione

In caso di concessione del contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000, e dal DPCM 159/2013 e s.m.i.

ART. 7 TRACCIABILITÀ

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Soggetto accreditato, ai sensi della normativa vigente, ha indicato il seguente conto corrente dedicato:

.....specificando che la persona delegata ad operare su di esso è nat....a il

..... residente a.....via.....
C.F.....

Dove il Comune di Partinico farà confluire le somme liquidate con riferimento al presente Accreditamento.

ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente patto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Comune di effettuare in qualsiasi momento, verifiche delle prescrizioni contenute nell'Avviso e nel presente Patto di Accreditamento. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso le famiglie.

E' data inoltre facoltà alle famiglie di inoltrare reclami ed osservazioni sull'espletamento dei servizi, rispetto alle quali sarà compito dell'ufficio Pubblica Istruzione verificare la fondatezza e riferire all'Ente accreditato, il quale sarà chiamato a fornire giustificazioni.

ART. 9 DECADENZA DALL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Sarà disposta la decadenza dal registro in caso di:

Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. Il Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo pec. La Ditta può produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.

ART. 10 PENALITA'

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Patto, si riserva la facoltà di applicare penalità, fatto salvo l'obbligo della eliminazione delle carenze o inadempienze contestate, e comunque nei seguenti casi:

- caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'ente e da questo non giustificato, il servizio non sia espletato secondo le modalità previste nell'avviso e nel presente patto di accreditamento, o non sia conforme da quanto previsto dal presente Avviso;
- mancata effettuazione delle prestazioni previste nel progetto presentato dall'ente iscritto degli enti accreditati per il servizio oggetto del presente atto.
- assegnazione al servizio di personale che non abbia i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;
- in caso di non attuazione anche parziale del progetto presentato;
- esecuzione in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio
- l'Ente si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- l'Ente non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- l'Ente esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- l'Ente non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente disciplinare e dal patto di accreditamento

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta (tramite pec) dell'inadempimento alla quale l'affidatario avrà la facoltà di prestare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e

inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'ente gestore , a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Nel caso di applicazione di tre penali, si procederà alla revoca dell'accreditamento.

Non saranno ammesse domande di partecipazione inoltrate da Enti che siano incorsi, negli anni passati, a decadenza dal registro per violazione del patto di accreditamento.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione contrattuale i seguenti casi:

- apertura di una procedura giudiziaria a carico del soggetto accreditato;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del soggetto accreditato;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente documento;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente in mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme sicurezza e prevenzione;
- difformità di realizzazione del progetto secondo quanto presentato ed accettato dal committente.

Nelle ipotesi sopraindicate il patto di accreditamento sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune di Partinico , con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

ART. 12 DURATA ACCREDITAMENTO

Il registro dei Centri estivi ha validità limitatamente all'annualità 2023.

ART. 13 CESSIONE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto al Soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente patto.

ART. 14 CONTROVERSIE

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Sciacca.

ART. 15 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico che si intendono accettati in ogni parte.

ART. 16 SOGGETTO REFERENTE

Il soggetto accreditato designa quale proprio referente responsabile del servizio il tel., cell., e-mail pec ed è consapevole che ciascuna comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo pec comunicato in

sede di sottoscrizione o modificato con comunicazione scritta in corso di attività.

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il responsabile del settore 2

